



AREA DEL DIRITTO PRIVATO

CASO IN MATERIA DI

“LA RESPONSABILITÀ DELL’APPALTANTE PER GLI INFORTUNI SUL LAVORO”

8 gennaio 2024

Relatore: avv. Francesco Rossi

Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Padova

Il sig. Aulo Agerio ha subito un infortunio sul lavoro mentre prestava la propria attività lavorativa presso cantiere sito in Padova come lavoratore subordinato, assunto dalla Numerio Negidio con contratto a tempo determinato, con mansione di manovale edile.

Il cantiere presso il quale il sig. Aulo Agerio prestava attività lavorativa era volto alla costruzione di un depuratore commissionato dalla Acque Minerali S.p.A, i cui lavori venivano affidati alla Sempronio S.p.A.. Quest’ultima, a sua volta, subappaltava parte dei lavori all’impresa edile Numerio Negidio.

In data 3 gennaio 2020, ossia il secondo giorno di lavoro del sig. Aulo Agerio, egli prestava attività presso il predetto cantiere e, in particolare, era adibito alla realizzazione di opere in cemento armato per la costruzione della casseratura e armatura di un solaio di un edificio a servizio dell’impianto di depurazione.

Il sig. Aulo Agerio quel giorno lavorava insieme a un altro collega, il sig. Tizio. Quest’ultimo, si trovava a terra ai piedi del ponteggio su cui operava Aulo Agerio e passava al sig. Aulo Agerio i pannelli in legno necessari per l’armatura. Il sig. Aulo Agerio si trovava in cima al ponteggio sulla trave da armare, ad un’altezza di 5 metri. Il sig. Tizio posizionava i pannelli sul ponteggio, pannelli che venivano prelevati e installati dal sig. Aulo Agerio. La posizione da cui prestava attività il sig.

Aulo Agerio era protetta tramite il ponteggio da eventuali cadute solo da uno dei lati, mentre dall'altro c'era il vuoto e non era stata adottata alcuna misura di sicurezza.

Mentre svolgeva le predette operazioni, il sig. Aulo Agerio perdeva l'equilibrio e precipitava dunque dall'altezza di 5 metri, cadendo rovinosamente al suolo e procurandosi gravi lesioni.

Sulla base dell'esposizione dei fatti che precede è necessario individuare se, nella fattispecie, sia ravvisabile una responsabilità del datore di lavoro, del committente e del subappaltatore, in forza delle disposizioni legislative vigenti (il riferimento è, anche ma non solo, all'art. 26 del D.lgs. 81/2008).